

Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro
Area Politiche Sociali
Servizio Disabilità
GP
0

2019 03310/019

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

2 agosto 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA
- Paola PISANO.

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE TRA LE MISURE CITTADINE DI SOSTEGNO AL REDDITO, ALLA DOMICILIARITÀ ED ALLA RESIDENZIALITÀ E LA MISURA NAZIONALE REDDITO DI CITTADINANZA. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE TRANSITORIA.

Proposta della Vicesindaca Schellino.

Con Decreto-Legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (di seguito denominato “RdC”) quale misura nazionale di *“politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.”* La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito abbreviata “PdC”) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.

L’art. 1 della legge istitutiva del RdC qualifica tale misura come *livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili* in quanto tale, ai sensi dell’art. 117 secondo comma, lettera m, della Costituzione italiana, il RdC è definito nei limiti delle risorse statali ripartite attraverso fondi nazionali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle Regioni e degli Enti Locali. La realizzazione del RdC compete pertanto non solo allo Stato, ma, secondo il principio costituzionale di sussidiarietà, anche alle Regioni ed agli Enti Locali.

Le indicazioni nazionali contenute nel Decreto-Legge n. 4/2019 e nella Legge di conversione n. 26/2019 definiscono ambiti di specifica competenza per le Amministrazioni comunali, inerenti in modo prioritario il sistema dei Servizi Sociali, ma che investono comunque l’intero sistema di welfare locale, e che comportano un progressivo processo di scelte che i Comuni dovranno operare per assicurare la necessaria coerenza tra le misure di propria competenza e le disposizioni della misura nazionale.

Il riorientamento delle misure locali è pertanto collegato alla piena applicazione del Reddito di cittadinanza. La legge nazionale rinvia molti degli aspetti applicativi e procedurali a specifici decreti ministeriali, alcuni dei quali ancora in attesa di emanazione o di predisposizione di specifiche circolari applicative: il processo di attivazione della nuova misura nazionale - avviato lo scorso aprile - è ad oggi consolidato relativamente alle procedure di accesso e di erogazione del beneficio, mentre risulta in via di definizione rispetto ad alcuni elementi che afferiscono in modo diretto o indiretto alle attività di competenza dei Comuni.

In particolare, gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali non hanno avuto disponibilità dei dati relativamente ai beneficiari del RdC o della PdC.

Tale assenza di informazioni verrà a breve superata attraverso la messa a disposizione agli Ambiti territoriali, a seguito di specifico Decreto Ministeriale, del sistema informativo

(Piattaforma GEPI – Sistema gestionale dei Patti per l’inclusione sociale), strumento che permetterà di procedere alle verifiche rispetto ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’art. 2 della normativa e ad attivare compiutamente i Patti per l’inclusione previsti dall’art. 4. La disponibilità delle informazioni relativamente ai beneficiari effettivi del RdC consentirà inoltre di avere riscontri rispetto all’articolazione dei contributi acquisiti dai nuclei beneficiari, fornendo elementi in merito ai meccanismi di calcolo che sostengono l’erogazione.

Ulteriori elementi e disposizioni procedurali che saranno definiti da specifici Decreti attuativi e da circolari applicative dedicate, inerenti aspetti particolari, ma comunque sostanziali nella gestione corrente locale, permetteranno altresì di dissipare alcuni dubbi interpretativi rispetto ad alcune tematiche specifiche, fino ad oggi non verificabili appieno.

Tra questi, si evidenzia quanto relativo alle previsioni di cui all’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del Decreto-Legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019, secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, per accedere alla misura nazionale, devono produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare; in attesa del previsto decreto interministeriale attuativo per l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo, le istruttorie delle domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 dai cittadini non comunitari sono state sospese (cfr. circolare INPS n. 100 del 5 luglio 2019).

A seguito dell’avvio in aprile delle prime erogazioni di RdC – PdC a cittadini torinesi, dal mese di maggio la Città di Torino, per il tramite della Regione Piemonte e con l’assistenza tecnica della Banca Mondiale, ha inoltrato diversi quesiti inerenti, ad esempio, i casi di decadenza, sospensione, restituzione del beneficio, le modalità di conteggio del reddito familiare (voci incluse ed escluse), le variazioni delle spese di abitazione o delle condizioni lavorative del beneficiario, ai quali ad oggi come comunicato da Regione Piemonte in data 29 luglio 2019, non è ancora pervenuta risposta ovvero non hanno trovato chiarimento in successivi atti emanati dal Ministero competente.

Come noto, la Città di Torino da anni assicura interventi di integrazione al reddito e di inclusione a favore delle persone e dei nuclei familiari in condizione di fragilità e povertà socio-economica ed abitativa (“Disciplina degli interventi di assistenza economica” - testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005, mecc. 2004 11557/019 e s.m.i.). Tale ambito di interventi rivolto sia ai cittadini in età da lavoro ed ai loro nuclei familiari, sia a persone anziane o in condizione di disabilità / invalidità con reddito insufficiente per il proprio mantenimento, risulta quello maggiormente interessato dall’introduzione del RdC e della PdC.

La progressiva stabilizzazione di una misura nazionale permette alla Città di pervenire ad una sostanziale modifica dell’impianto di inclusione sociale e di sostegno al reddito. In tale direzione, anche con il supporto scientifico dell’Università di Torino attraverso il Dipartimento di Politica, Culture e Società ed il Dipartimento di Management, si sta pertanto predisponendo un nuovo regolamento cittadino che garantisca la necessaria coerenza ed eviti sovrapposizioni

con la misura nazionale.

La citata deliberazione sull'assistenza economica all'art. 2 lettera "e" prevede che *"I contributi sono erogati per integrare le eventuali misure di contrasto alla povertà previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Pertanto per ottenerli il richiedente dovrà prioritariamente aver espletato le procedure per usufruire delle suddette misure"*, pertanto il cittadino in possesso dei requisiti di base per l'accesso alla misura nazionale deve necessariamente presentare domanda di RdC - PdC prima di ricorrere al sostegno previsto a livello locale.

Prima di interrompere un preesistente contributo di assistenza economica è tuttavia opportuno prevedere un tempo congruo per verificare l'esito della procedura legata al RdC – PdC. Infatti possono esservi richieste di RdC in attesa di definizione, perché necessitano di riscontri rispetto alla procedura relativa alla misura nazionale (per motivi che non dipendono dal cittadino e comunque non rientranti nelle cause di esclusione previste dalla normativa RdC), per fattori che risultino a seguito di apposite verifiche non corrispondenti alle reali condizioni del nucleo familiare, e che quindi possano ad esempio prevedere la formulazione di un ISEE corrente.

Il decreto istitutivo del RdC ha inoltre abrogato la precedente misura nazionale - Reddito di inclusione (ReI) - a partire dal mese di aprile 2019 prevedendo che, per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto prima di tale data, il beneficio continui ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda di RdC: si deve pertanto tenere in conto del permanere, seppure per un periodo limitato nel tempo, di misure diversamente normate, regolando conseguentemente il ruolo dei Servizi Sociali e l'erogazione delle misure di sostegno locali ai cittadini torinesi anche in considerazione delle differenze tra le due misure.

Il Ministero delle Politiche Sociali ha inteso accompagnare l'adozione delle misure nazionali di contrasto alla povertà con l'implementazione del Sistema informativo unitario dei Servizi Sociali – SIUSS, cui devono confluire le informazioni relative ai trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il Sistema SIUSS è ad oggi in fase di evoluzione per quanto riguarda la sua articolazione definita all'art. 24 , c. 3 del Decreto Legislativo n. 147 del 2017, così come anche il Sistema Informativo cittadino, pertanto l'immissione di dati nella banca dati nazionale dovrà essere adeguata anche in riferimento alle diverse tipologie locali di sostegno al reddito, secondo principi di armonizzazione e competenza che dovranno ispirare la revisione dell'attuale regolamentazione locale della materia.

Per la centralità delle tematiche connesse all'abitare, assume rilievo la possibilità che gli interventi assicurati dalla Città in forma di sostegni di assistenza economica rivolti alle spese legate all'abitazione (codice A105 Casellario "Spese Abitative") e quindi, in particolare, spese per utenze, per locazione, condominiali, o spese per riscaldamento, non siano considerati ai fini della determinazione dell'importo del RdC. In egual misura, rispetto alla collocazione temporanea in struttura di social housing o alberghiera, tali erogazioni non rilevano in quanto

rientranti tra i trasferimenti considerati dalla norma “erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute”.

A fronte delle molteplici esigenze connesse all’abitare nelle sue varie declinazioni, quando esse si configurino come difficoltà del nucleo nel sostenere le spese per la propria casa, non solo affitto e mutuo, ma anche le utenze o altre spese, o come intervento di sostegno nelle situazioni di sopravvenuta fragilità abitativa, che richiedono una collocazione temporanea, ad esempio in strutture di social housing o altre forme di accoglienza abitativa; o qualora il servizio residenziale sociale o socio sanitario diventi il luogo dell’abitare permanente della persona, si rende necessario comprendere appieno i meccanismi di utilizzo della carta RdC, ad esempio verificando se tra le spese a fini abitativi, sia possibile il riconoscimento della quota affitto del RdC a favore di cittadini ospiti temporanei o anche per lungo periodo di strutture: di particolare rilevanza saranno le verifiche sulle situazioni concrete e le risposte a quesiti in materia espressi, oltre che dalla Città di Torino, anche da altri Enti Locali.

Dovrà inoltre essere considerata la differenza tra le misure di sostegno locale vigenti e la nuova misura nazionale, che non prevede contributi specifici finalizzati alla copertura delle spese per le utenze o per il riscaldamento; per tali spese il beneficiario RdC – PdC dovrà necessariamente fare riferimento alla quota di RdC di integrazione del reddito familiare.

La Città di Torino, nell’erogazione dei servizi, intende tenere conto delle interazioni tra le diverse misure di sostegno, sia nazionali che locali, ai nuclei familiari, considerando in modo complessivo le loro necessità e fragilità, soprattutto quelle relative alla presenza di soggetti deboli, a rischio di esclusione sociale, di impoverimento e/o di perdita di salute.

Per quanto riguarda i cittadini beneficiari di interventi sociali e socio sanitari che hanno iniziato a percepire il RdC – PdC, una prima disamina della casistica ha evidenziato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, al fine di evitare involontari effetti distorsivi e sperequativi dovuti ad un’applicazione indifferenziata della somma percepita alle misure già in essere.

Ad oggi si rileva ancora l’impossibilità per la Città di determinare conteggi di somme attendibili e spendibili, sia per le peculiarità di erogazione del RdC – PdC, sia per la già evidenziata incompletezza di informazioni.

In particolare circa la partecipazione del cittadino e/o integrazione del Comune alla spesa per le prestazioni sociali o socio sanitarie, si devono contemperare le condizioni particolari di ciascun nucleo con le caratteristiche della misura nazionale, quali ad esempio:

- situazioni di persone che in precedenza percepivano quote di assistenza economica, per le quali la vigeva la deroga alla contribuzione al costo delle prestazioni;
- situazioni di persone che possono presentare l’ISEE socio-sanitario, che considera solo il nucleo ristretto, in correlazione al percepimento del RdC – PdC che invece è una misura di nucleo;
- situazioni di persone inserite in strutture residenziali che abbiano familiari a carico in precedenza conviventi, cui deve essere assicurata la quota di sostegno necessaria per la

permanenza a domicilio;

- la spendibilità del RdC vincolata alle voci di spesa previste, e le decurtazioni possibili nel caso in cui la spesa non si realizzi entro il mese successivo all'erogazione;

- la condizionalità della misura di RdC al rispetto del patto per il lavoro da parte di alcuni componenti del nucleo familiare, ove previsto, e la sua conseguente non definitività, fino alla revoca, che può generare un effetto indiretto sugli altri componenti, non consentendo pertanto di prevedere l'effettiva cifra che può essere conteggiata ai fini della contribuzione agli interventi.

In materia di criteri di accesso e di compartecipazione alla spesa per gli interventi sociali e socio sanitari, ha inoltre esplicitato i suoi effetti l'entrata in vigore della normativa nazionale sull'ISEE, e l'emanazione da parte della Regione Piemonte di disposizioni transitorie nelle more della regolamentazione ad essa spettante, ad oggi non ancora perfezionata.

Da parte della Città si è reso necessario determinare, le modalità di applicazione delle soglie Isee definite a livello nazionale quale riferimenti per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate: come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019) del 20 gennaio 2015 il nuovo ISEE, con valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua le persone richiedenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie; i valori soglia di ISEE sono stati individuati in:

- contributi economici a sostegno del reddito familiare: fino ad Euro 6.000,00 compresi;
- altre prestazioni sociali e socio-sanitarie: fino ad Euro 38.000,00 compresi.

Con la deliberazione citata, la Città di Torino ha recepito il regime transitorio, adottato dalla Regione Piemonte nelle more dell'emanazione dei propri provvedimenti, introducendo l'obbligo di presentare l'ISEE, adottando i valori soglia sopra specificati e confermando, come indicato dalla Regione, il mantenimento dei precedenti criteri adottati dalla Città. Il regime transitorio è stato successivamente prorogato dalla Regione Piemonte con successivi atti e fino al 31 dicembre 2017.

Nel 2018 la Regione Piemonte ha adottato con D.G.R. 16-6411 del 26 gennaio 2018 un'ulteriore proroga fino ad adozione del previsto provvedimento, dando mandato alla propria Direzione Coesione Sociale di proseguire il confronto a livello regionale attraverso la riattivazione del tavolo di lavoro istituito nel 2015.

Non essendo a tutt'oggi emanati i previsti provvedimenti regionali, resta vigente il regime transitorio, in forza del quale la Città sta continuando ad applicare le previgenti regole.

La Città di Torino sta pertanto applicando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 02263/019) dell'11 giugno 2012, che all'allegato 1 prevede che in caso di persona non autosufficiente si consideri solo la situazione economica del beneficiario, ed in caso di persona autosufficiente si considerino anche le risorse economiche che potrebbero essere rese disponibili a suo favore dai familiari con stretti legami e dagli eventuali conviventi.

In esito all'avvio delle erogazioni del RdC –PdC si rende quindi necessario conciliarle con le previgenti disposizioni, rilevato ad esempio che la composizione nel nucleo presa in considerazione è diversa, così come l'importo delle franchigie previste per le spese di abitazione da inserire nella DSE (Dichiarazione della Situazione Economica) in uso è diversamente quantificato rispetto alle somme che il RdC - PdC individua come dedicate a questa fattispecie.

La L. 26/2019 (art. 3 c. 13) considera poi la particolare condizione di persone appartenenti al nucleo che siano ricoverate in istituti di cura di lunga degenza o "altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica": applicando il criterio di utilizzare un parametro della scala di equivalenza che non tenga conto delle persone ricoverate, esse non sono prese in considerazione quali componenti del nucleo familiare destinatario del beneficio (L. 26/2019 art. 3 c. 1). La situazione di una persona sola inserita in una struttura residenziale, necessita pertanto di approfondimenti perché parrebbe esclusa la possibilità di percepire il RdC – PdC, rendendo ad oggi incerto l'eventuale conteggio del RdC – PdC applicato alla quota cosiddetta sociale della retta. Ugualmente necessita di chiarimento la condizione di essere a "totale carico pubblico", espressione mutuata dalle disposizioni relative all'indennità di accompagnamento infatti la L. 18/1980 all'art. 1, c. 2 prevede l'esclusione per "gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

Pertanto anche la attuale regolamentazione dei criteri di accesso e di contribuzione al costo delle prestazioni domiciliari e residenziali per persone anziane o con disabilità e per i minori, di cui da ultimo alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 02263/019) dell'11 giugno 2012, dovrà essere armonizzata con le restanti misure di sostegno al reddito locali e nazionali.

In attesa delle risposte ai quesiti presentati al Ministero del Welfare e prevedendo che alcune incertezze di questo primo periodo di applicazione verranno progressivamente superate, si ritiene necessario individuare una fase transitoria a seguito della quale le precedenti misure locali potranno essere ridefinite nel quadro più dalla normativa nazionale sul RdC – PdC.

In tal modo sarà possibile orientare e rendere omogeneo il lavoro dei Servizi Sociali al fine di evitare iniquità e differenziazioni nell'accesso e nel trattamento rispetto alle misure locali, e scongiurare che i cittadini possano incorrere in ampio precisato sanzioni o rischi di perdita della misura nazionale, permettendo nel contempo i necessari approfondimenti anche ai fini della definitiva adozione ed applicazione delle modalità di integrazione tra le misure della Città ed il RdC – PdC.

La progressiva messa a regime del RdC-PdC per gli aventi diritto, dovrà porre la Città nella condizione di verificare concretamente le situazioni dei beneficiari e dei loro nuclei familiari in relazione ad altri interventi in corso, durante la quale sarà assicurata la prosecuzione o l'attivazione delle misure locali necessarie.

In particolare, come sopra rappresentato ed esemplificato, gli ambiti prioritari rispetto ai quali si ritiene di dover adottare una gestione transitoria relativamente alle modalità di

considerazione e di integrazione tra le misure e gli interventi assicurati dalla Città e la misura nazionale, sono costituiti dalle misure cittadine di assistenza economica e dalla contribuzione/integrazione prevista per interventi domiciliari e residenziali per anziani e persone con disabilità.

Nelle situazioni in cui il cittadino si rivolga ai Servizi della Città per il rinnovo del contributo di assistenza economica o per la prima volta per richieste di sostegno del reddito, i Servizi dovranno acquisire dichiarazione del cittadino di avere/non avere presentato (lui o altro componente del suo nucleo, come definito ai sensi dell'ISEE) domanda di RdC-PdC, ed in caso affermativo dell'eventuale esito della domanda; nonché l'impegno ad informare entro 30 gg l'Amministrazione di variazioni successive relative a domande presentate o somme percepite.

Per coloro che non percepiscono il RdC/ PdC si dovrà altresì verificare il possesso dei requisiti fondamentali di accesso alla misura nazionale: in caso positivo il cittadino è tenuto a presentare domanda, e non si procederà ad attivare la procedura di richiesta al contributo economico.

In questa fase transitoria l'eventuale rinnovo del contributo economico verrà proposto per un periodo massimo di due mesi.

I cittadini che abbiano optato per mantenere fino alla naturale scadenza il beneficio del ReI, pur avendo i requisiti di accesso al RdC, non potranno beneficiare dalla Città di eventuali contributi integrativi di sostegno al reddito.

Durante la fase transitoria saranno oggetto di esame specifico le situazioni dei cittadini che ricevano risposta negativa ovvero che beneficino di un RdC di importo inferiore rispetto a quanto ricevuto prima con l'assistenza economica, appurando caso per caso la motivazione della riduzione del valore massimale del RdC ed eventualmente invitando il cittadino a rivolgersi nuovamente ad un CAF per le rettifiche /integrazioni del caso, compresa l'opportunità di presentazione dell'ISEE corrente .

In situazioni di temporanea sospensione delle procedure di RdC (ad esempio inerente a richiesta di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, come prima meglio specificato), il Servizio potrà procedere a proporre il contributo di assistenza economica per tre mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori tre mesi.

I cittadini che sono ospitati, con o senza contributo economico da parte della Città, in collocazioni abitative temporanee (social housing, strutture o abitazioni messe a disposizione da Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, alberghi, ecc.) se in possesso dei requisiti di base per l'accesso al Rdc, devono essere inviati a presentare la domanda di RdC.

Il RdC, qualora erogato, sostiene le spese di mantenimento del nucleo alloggiato temporaneamente (ossia la quota del 50% di Reddito di Mantenimento e Reddito di Inserimento), anche se l'importo erogato è superiore alla quota spettante secondo l'attuale disciplina degli interventi di assistenza economica.

In attesa delle verifiche e riscontri rispetto alle reali possibilità di utilizzo della Carta RdC è opportuno prevedere che nella fase transitoria le spese inerenti l'accoglienza in struttura

restino a carico della Città, prevedendo comunque una compartecipazione con quota a carico del nucleo destinatario, che verrà definita sulla base del reddito percepito al momento dell'avvio del progetto e che potrà subire modifiche nel corso del progetto qualora ci siano variazioni del reddito.

In analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 3/2010 per accedere al Fondo Sociale, il nucleo dovrà compartecipare nella misura di 40 Euro se il RdC – PdC – costituisce l'unica entrata dello stesso, oppure nella misura almeno pari al 14% in presenza di altri redditi.

Rispetto ai contributi per le esigenze specifiche previsti dall'attuale deliberazione cittadina, rivolti a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari non riconducibili al soddisfacimento della generalità dei bisogni, e che i cittadini in modeste condizioni socioeconomiche non possono affrontare senza un adeguato sostegno, in questa fase transitoria si ritiene opportuno utilizzare i criteri attualmente in vigore.

Anche nel caso in cui un cittadino si rivolga ai Servizi della Città per il rinnovo o la prima richiesta di prestazioni sociali o socio sanitarie che prevedano la partecipazione al costo, i Servizi dovranno acquisire dichiarazione del cittadino di avere/non avere presentato (lui o altro componente del suo nucleo, come definito ai sensi dell'ISEE) domanda di RdC-PdC, ed in caso affermativo dell'eventuale esito della domanda; nonché l'impegno ad informare entro 30 gg l'Amministrazione di variazioni successive, relative a domande presentate o somme percepite.

Durante la fase transitoria per coloro che sono percettori di RdC-PdC si applicherà la deroga alla contribuzione al costo dei servizi, già prevista per i percettori di assistenza economica.

In ragione delle incertezze di informazione sulla entità e composizione del RdC – PdC, nonché dei quesiti interpretativi in attesa di risposta, per quanto riguarda gli interventi già in corso e le relative contribuzioni/ integrazioni già conteggiate, durante la fase transitoria non si procederà ancora a modifiche dei conteggi in virtù del percepimento del RdC – PdC .

Il cittadino dovrà in ogni caso essere informato che per effetto degli ulteriori atti che la Città potrà adottare in riferimento alla prevista armonizzazione delle misure nazionali e locali, l'erogazione, contribuzione o integrazione prevista potrà essere ricalcolata e conseguentemente potrà modificarsi.

E' fatto salvo quanto previsto circa l'obbligo del cittadino di comunicare le variazioni del proprio reddito dichiarato nella DSE se in misura superiore al 20 %: qualora la variazione dipenda da altre fonti di entrata, la contribuzione sarà ricalcolata subito.

Nelle more, pertanto, della definitiva e completa attuazione del RdC – PdC e del completamento del programma REI, nonché nella fase di definizione del nuovo regolamento cittadino in materia di interventi di inclusione rivolti alle fasce vulnerabili e più fragili della cittadinanza, si prevede che la fase transitoria potrà avere una durata di quattro mesi.

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc.

2012 05288/128).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, le disposizioni relative alla fase transitoria per la definizione del processo di armonizzazione tra la misura nazionale Reddito di cittadinanza – Pensione di cittadinanza e le misure cittadine inerenti l'assistenza economica e gli interventi domiciliari e residenziali rivolti a persone anziane, con disabilità e minori;
- 2) di stabilire, nelle more della definitiva e completa attuazione del Reddito di cittadinanza – Pensione di cittadinanza, del completamento del programma REI, nonché nella fase di definizione del nuovo regolamento cittadino in materia di interventi di inclusione e di revisione dei criteri di accesso e compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e socio sanitarie, la durata della fase transitoria in quattro mesi dal momento di approvazione del presente provvedimento;
- 3) di demandare ai competenti Servizi della Divisione Servizi Sociali gli atti necessari per la completa applicazione della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (**all. 1**) dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaca
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente
Area Politiche Sociali
Marina Merana

La Dirigente del Servizio Disabilità
Paola Chironna

Il Dirigente
Area Inclusione Sociale
Maurizio Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 43 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Flavio Roux

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall'8 agosto 2019 al 22 agosto 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 agosto 2019.